



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 36
DEL 30 SETTEMBRE 2015
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 39
DEL 30 SETTEMBRE 2015

S O

36

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.

pag. **2**

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia.

pag. **26**

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

pag. **35**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO36_1_LRE_21

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 21

Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - FINALITÀ

Art. 1 oggetto e finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 12, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), detta le presenti disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale al fine di semplificarne i procedimenti, promuovere lo sviluppo sostenibile, anche attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate e il riuso del patrimonio edilizio esistente, favorendo la valorizzazione e la tutela dell'ambiente, del paesaggio, la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, contemperando, allo stesso tempo, anche le esigenze di sviluppo di impresa e di crescita economica complessiva.
2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, la Regione attua gli obiettivi di cui al comma 1 garantendo ai Comuni, nell'ambito dei procedimenti di formazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, un adeguato grado di autonomia nelle determinazioni che coinvolgono il livello di pianificazione comunale.
3. La presente legge costituisce una prima attuazione delle disposizioni, anche di livello europeo, finalizzate al raggiungimento del consumo di suolo zero entro l'anno 2050.

CAPO II - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Art. 2 varianti di livello comunale

1. Sono di livello comunale e non coinvolgono il livello regionale di pianificazione le varianti agli strumenti urbanistici:
 - a) dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, che si identificano nelle condizioni di cui all'articolo 3, osservano i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e rispettano le modalità operative di cui all'articolo 5;
 - b) non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, qualora osservino le condizioni e i limiti di soglia di cui all'articolo 9.

Art. 3 condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano nelle seguenti condizioni:
 - a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei

- perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;
- b) attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;
- c) prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826 /Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG;
- d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4 limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:
- a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:
- 1) zone omogenee A e B0 o altre assimilabili alle zone A definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;
 - 2) zone omogenee D1, D2, D4, G1, G2, G3, H1, H2, L1, M1, N1 e P definite dal PURG, così come recepite negli strumenti urbanistici comunali;
 - 3) zone strategiche, zone di trasferimento, altre zone di livello regionale così come classificate negli strumenti urbanistici comunali;
- b) adattamento delle superfici delle zone forestali e delle zone omogenee di tutela ambientale di tipo F definite dal PURG, come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi o riserve regionali, aree di rilevante interesse ambientale (ARIA), aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dalla delimitazione d'ambito prevista dalla normativa di riferimento;
- c) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali delle zone omogenee destinate a servizi e attrezzature collettive, come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora si rispettino gli standard minimi previsti per ogni categoria di servizio nel decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), e le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
- d) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le infrastrutture di livello regionale già recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali;
- e) ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate così come rappresentate nella planimetria allegata agli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione, parziale o totale, delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zone omogenee;
- f) ampliamento o riduzioni solo per adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali, delle zone omogenee di livello comunale definite dal PURG di tipo C, I, L2, M2, N2 e O così come recepite nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, soltanto a seguito:
- 1) di un ulteriore documentato fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici dovuto a eventi non prevedibili dagli strumenti stessi;
 - 2) della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee elencate nella lettera f) rispetto alle superfici complessivamente comprese nell'ambito delle zone omogenee stesse;
 - 3) della prevalente occupazione dei volumi extraresidenziali già edificati rispetto ai volumi complessivamente esistenti sulle zone omogenee elencate nella lettera f);
- g) ampliamento motivato di insediamenti singoli esistenti destinati a funzioni extraresidenziali ricono-

sciuti in zona propria dai vigenti strumenti urbanistici, entro un massimo del 50 per cento dell'esistente superficie coperta e, comunque, entro il 70 per cento dell'area di pertinenza urbanistica prevista negli strumenti stessi, ferma restando la possibilità di riduzione totale o parziale delle relative funzioni qualora le aree rimanenti rispettino i caratteri insediativi richiesti dalle disposizioni vigenti per questa zona omogenea;

h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni;

i) ampliamento di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione;

j) individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti.

Art. 5 modalità operative per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui all'articolo 3 e i limiti di soglia di cui all'articolo 4, osservano le modalità operative di seguito specificate.

2. Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni prevalentemente residenziali nelle zone omogenee di tipo C e O, si dovrà:

1) specificare quali eventi imprevisi hanno determinato l'ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già quantificato nello strumento urbanistico vigente per l'arco decennale di previsione dello strumento stesso;

2) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinano carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

b) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera a) si dovrà attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee preminentemente residenziali di tipo C e O non consente l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera a);

c) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni diverse da quelle prevalentemente residenziali nelle zone di tipo I, L2, M2 e N2, si dovrà:

1) fare riferimento ad aggiornate e documentate domande di nuovi insediamenti supportate da un'analisi da cui si evince che le attività da svolgere nei nuovi insediamenti proposti non possono trovare collocazione in altre vigenti zone omogenee di livello regionale;

2) specificare quali eventi imprevisi hanno determinato un ulteriore fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto nello strumento urbanistico vigente;

3) comprovare che la dimensione territoriale delle eventuali trasformazioni di aree agricole, naturali o d'interesse culturale, paesaggistico e ambientale è quella ritenuta indispensabile per poter assicurare esclusivamente il conseguimento dei fabbisogni insediativi suddetti;

4) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili sia con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, sia con la tutela del paesaggio;

d) per la dimostrazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente

produttive non consentono l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi per le funzioni elencate alla lettera c);

e) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree compatibili con le funzioni insediative di cui alla lettera c) si dovrà attestare che alla data di adozione dello strumento urbanistico l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone omogenee non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentono l'insediamento delle nuove funzioni elencate alla lettera c).

3. Le varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), per la dimostrazione della possibilità di individuare nuove zone B prioritariamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0126/1995, dovranno altresì:

a) assicurare che la nuova previsione avvenga in coerenza con la tipologia della zona omogenea interessata;

b) accertare la concreta possibilità di attuare un effettivo collegamento alle reti tecnologiche esistenti;

c) assicurare che eventuali edifici possano essere realizzati in posizione retrostante rispetto alla viabilità pubblica esistente, purché la superficie da edificare non difetti delle opere di urbanizzazione cui all'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

d) subordinare l'individuazione di nuove zone B al rispetto di una distanza non superiore a 50 metri dal perimetro delle aree urbanizzate previsto nei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 6 disposizioni particolari per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione delle zone omogenee, delle zone di livello regionale e delle categorie urbanistiche previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali, al fine di assicurare:

a) l'equiparazione alle zone omogenee definite dal PURG come specificate nell'articolo 4;

b) l'identificazione nelle zone di livello regionale come specificate nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3);

c) l'identificazione nelle particolari categorie urbanistiche come specificate nell'articolo 4, comma 1, lettera i).

2. Al fine di garantire le equiparazioni e le identificazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente all'atto deliberativo di precisazione di cui al comma 1.

Art. 7 altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

b) recepire le previsioni dei piani comunali di settore di cui all'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), quando le eventuali modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

c) modificare l'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici generali vigenti contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, quando le eventuali variazioni da apportare rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5;

d) sostituire la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;

e) suddividere le zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti

negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; g) reiterare motivatamente i vincoli urbanistici e procedurali, qualora le modifiche da apportare all'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5.

Art. 8 procedure per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Il progetto di variante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è pubblicato sul sito web comunale e, successivamente, è adottato dal Consiglio comunale. La delibera di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale e inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

2. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

3. Il Comune, prima dell'approvazione della variante, interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune e introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e alle intese con gli Enti di cui al comma 3, e approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

5. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviate in forma cartacea o digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per l'invio in forma digitale vengono utilizzati i formati pdf e shapefile, le cui forme di redazione e modalità di invio sono stabilite con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale.

6. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a opera del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

7. La variante al piano regolatore sin dall'adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004.

8. Le varianti sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono altresì:

a) copia dell'atto deliberativo di precisazioni cui all'articolo 6, qualora tale atto risulti già approvato alla data di adozione della variante;

b) una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e

asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, dei limiti di soglia di cui all'articolo 4 e delle modalità operative di cui all'articolo 5.

Art. 9 formazione di varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici per Comuni non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura

1. Le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici non dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, non coinvolgono il livello regionale di pianificazione qualora osservino le seguenti condizioni e limiti di soglia:

- a) prevedono l'ampliamento delle zone agricole o la loro eventuale riduzione soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone urbanistiche, nonché a seguito di giustificate motivazioni;
- b) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H e I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H e I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di Piano;
- c) hanno a oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b);
- d) hanno a oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
- e) hanno a oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;
- f) derivano dall'approvazione di piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere a), b), c) e d);
- g) adeguano lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore, ove l'adeguamento comporti unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;
- h) modificano l'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici generali vigenti contestualmente alla formazione degli strumenti urbanistici attuativi, quando le eventuali variazioni da apportare rispettano le condizioni e limiti di soglia di cui al presente comma;
- i) sostituiscono la base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti, qualora vi sia necessità di pubblicazione degli elaborati progettuali;
- j) suddividono le zone previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, in sottozone omogenee e gli ambiti unitari d'intervento soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili e senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;
- k) hanno a oggetto l'adattamento delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale come pure degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS, parchi e riserve regionali, ARIA, aree di reperimento, parchi comunali o intercomunali previsti nell'assetto azzonativo dei piani operativi, fermo restando che l'adattamento non può discostarsi dai margini interpretativi della delimitazione d'ambito rappresentata nell'atto normativo sovraordinato di riferimento;
- l) hanno a oggetto il recepimento delle previsioni dei piani di gestione degli ambiti destinati a SIC, ZSC, ZPS di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

2. Per le varianti di cui al comma 1 si applicano, per le fasi successive alla sua adozione da parte del Consiglio comunale, le procedure di cui all'articolo 8, commi da 1 a 8.

3. Le varianti di cui al presente articolo recepiscono, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate, nonché tutte le disposizioni vigenti che disciplinano la formazione degli strumenti urbanistici in via ordinaria e contengono, altresì, una relazione sottoscritta dal progettista incaricato della redazione dello strumento urbanistico e asseverata dal responsabile del procedimento che dimostri il rispetto delle condizioni e dei limiti di soglia di cui al comma 1.

CAPO III - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5/2007 IN MATERIA DI ZONE PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Art. 10 norme per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti produttivi e commerciali

1. Dopo l'articolo 63 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

<<Articolo 63 quinquies Norme transitorie per la formazione di strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'articolo 63 bis. Disposizioni particolari in materia di insediamenti produttivi e commerciali e a tutela del suolo naturale

1. Al fine di rafforzare la tutela dei suoli e di prevenire ulteriori riduzioni di aree agricole e di suoli naturali nell'ambito delle relazioni e degli effetti territoriali indotti dall'insediamento di attività industriali, artigianali e commerciali, la Regione promuove misure e azioni di contenimento all'espansione delle zone produttive e della trasformazione fisica delle aree naturali e di riserva di biodiversità.
2. Alla salvaguardia del suolo, quale bene comune non rinnovabile e fondamentale per l'equilibrio ambientale ed ecologico, per la salute umana, per la produzione agricola e per la valorizzazione dell'intera struttura territoriale regionale, concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore.
3. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H, come definite dal PURG approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG, ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo), oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi dei commi 6 e 7.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle zone omogenee D4, come definite dal PURG, e destinate agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto.
5. Le condizioni da dimostrare e documentare sono:
 - a) l'ulteriore comprovato fabbisogno insediativo rispetto a quello previsto negli strumenti urbanistici comunali in vigore, riconducibile a dinamiche o andamenti socioeconomici di nuova evidenza e dai cui effetti si percepiscano presupposti sostanziali per rivedere il vigente dimensionamento;
 - b) la preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative nell'ambito delle corrispondenti zone omogenee D e H;
 - c) la prevalente occupazione dei volumi extrasresidenziali già edificati sui volumi complessivamente esistenti nelle zone omogenee D e H;
 - d) l'area d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG, così come recepiti negli strumenti urbanistici comunali;
 - e) l'eventuale esistenza di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), dovendo le stesse costituire riferimento localizzativo prioritario per l'insediamento di nuove attività artigianali e industriali;
 - f) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;
 - g) la congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa;
 - h) la compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura.
6. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente produttive di tipo D sono:
 - a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:
 - 1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività produttive o di ampliamento di quelle esistenti, nonché a atti o documenti relativi all'insediamento quali piani aziendali, programmi di rilancio produttivo, previsioni occupazionali che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;
 - 2) prevedere l'insediamento di nuove attività in aree diverse dalle zone omogenee D1, solamente a fronte dell'indisponibilità funzionale a collocare le attività stesse negli ambiti produttivi gestiti dai Consorzi di sviluppo industriale o dai Consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 3/2015;
 - 3) dar seguito a istanze di nuove zone omogenee D2 solo se queste ultime non ricadano entro aree d'influenza degli agglomerati industriali d'interesse regionale di tipo D1 di cui all'articolo 37 delle norme di attuazione del PURG, ovvero qualora le nuove funzioni produttive in zona omogenea D2 non confliggano con quelle previste negli agglomerati industriali stessi;
 - 4) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;
 - 5) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;
 - b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate a funzioni artigianali-

industriali, descrivere e attestare che l'estensione o la conformazione fisica delle superfici edificabili nelle vigenti zone preminentemente produttive, non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

c) per la dimostrazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali edificati nelle zone vigenti destinate alle funzioni preminentemente produttive, descrivere e attestare che l'entità o la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati ivi presenti non consenta l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

d) per la dimostrazione relativa all'effettiva correlazione funzionale tra APEA e nuove zone omogenee D artigianali e industriali, descrivere e attestare che le nuove previsioni, anche se al momento non collocabili per comprovata motivazione entro il contesto delle APEA, possiedono caratteristiche e requisiti tali da conferire all'insediamento un elevato livello prestazionale sotto il profilo ambientale e del risparmio delle risorse naturali;

e) per la documentazione della coerenza delle nuove zone omogenee D o dell'ampliamento di quelle esistenti, alle finalità di cui al comma 5, lettera f), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il parere sul rispetto del criterio operativo di cui alla lettera a), punto 2); tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'articolo 63 bis, comma 12.

7. I criteri operativi da rispettare ai fini della documentazione delle condizioni di cui al comma 5 per le funzioni preminentemente commerciali di tipo H sono:

a) per la quantificazione degli ulteriori fabbisogni insediativi:

1) riferirsi all'attualità della domanda di nuove attività commerciali o di ampliamento di quelle esistenti, che illustrino in termini quantitativi e qualitativi le iniziative imprenditoriali e le linee strategiche di sviluppo, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi e i risultati attesi, nonché la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi previsti;

2) ricondurre le trasformazioni territoriali comportanti riduzioni di aree naturali o agricole a una dimensione non eccedente le strette esigenze di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni insediativi;

3) comprovare che in termini funzionali e dimensionali gli ulteriori fabbisogni determinino carichi insediativi compatibili vuoi con i livelli di servizio delle reti infrastrutturali e con la dotazione di attrezzature collettive, vuoi con la tutela del paesaggio;

b) per la documentazione della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative sopraindicate si dovrà descrivere e attestare che l'estensione e la conformazione fisica delle superfici edificabili comprese nelle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

c) per la documentazione della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati sulle aree destinate alle funzioni ammissibili, si dovrà descrivere e attestare che l'entità e la disposizione planivolumetrica delle superfici coperte degli insediamenti non occupati presenti sulle vigenti zone non preminentemente residenziali e non preminentemente produttive non consentano l'attuazione degli ulteriori fabbisogni insediativi di cui alla lettera a);

d) per la dimostrazione della congruità commerciale dei piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), la Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale, su specifica istanza, acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un parere di congruità commerciale; tale parere va espresso entro il termine di venti giorni, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 7/2000; ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, l'istanza sospende i termini del procedimento di cui all'articolo 63 bis, comma 12;

e) per la dimostrazione della compatibilità urbanistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura, oltre al rispetto dei criteri di indirizzo di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della legge regionale 29/2005, nonché delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale di cui all'articolo 20 del regolamento di esecuzione della legge stessa, emanato con decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 2007, n. 69 (Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita), si dovrà attestare che la previsione degli esercizi di vendita di grande struttura non comporti la trasformazione di zone di tipo F o di zone di tipo E definite dal PURG o dai vigenti strumenti urbanistici come zone di pregio paesaggistico, ambientale o agronomico.

8. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate precisazioni alla classificazione

delle zone previste nei vigenti strumenti urbanistici comunali unicamente ai fini di assicurare l'equiparazione alle zone omogenee indicate dal PURG, come delineato nel comma 3.

9. Al fine di garantire le equiparazioni di cui al comma 8, il Comune può richiedere alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale un parere di compatibilità preliminarmente alla deliberazione di cui al comma 8.>>.

CAPO IV - MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIANTI DI LIVELLO COMUNALE DI CUI ALLE LEGGI REGIONALI 3/1999, 3/2001, 33/2002, 12/2003, 16/2006, 5/2007, 7/2008, 12/2008, 16/2008, 16/2009, 19/2009, 10/2010, 3/2015, 11/2015

Art. 11 modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/1999

1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole <<variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<variante di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>>.

Art. 12 modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/2001

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), dopo le parole <<costituisce proposta di variante>> sono aggiunte le seguenti: <<e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>>.

Art. 13 abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 33/2002

1. L'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

Art. 14 abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 12/2003

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è abrogato.

Art. 15 modifica all'articolo 27 della legge regionale 16/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole <<ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007>>.

Art. 16 modifiche alla legge regionale 5/2007 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 086/2008

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 63 della legge regionale 5/2007 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole <<e all'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5)>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>>.

3. Al punto 1), della lettera b) del comma 7 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole <<e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento>> sono soppresse.

4. Al punto 2) della lettera b) del comma 7 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole <<e con il programma di attuazione delle previsioni del piano>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015>>.

5. Al comma 20 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole «variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di cui al comma 7, lettera b), numero 1)» sono sostituite dalle seguenti: «variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni del capo II della legge regionale n. 21/2015».

6. Il comma 21 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 è abrogato.

7. Al comma 22 dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 le parole «costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008», sono sostituite dalle seguenti: «costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi del capo II della legge regionale n. 21/2015».

8. Il comma 1 dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015, per le varianti di livello comunale. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti previsti dal capo II della legge regionale n. 21/2015 devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo e dal responsabile del procedimento.».

9. L'articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è abrogato.

Art. 17 modifica all'articolo 10 della legge regionale 7/2008

1. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «le procedure indicate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 18 modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2008

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), le parole «può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali» sono sostituite dalle seguenti: «può procedere con variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 19 modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2008

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)» sono sostituite dalle seguenti: «varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 20 modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 16/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole «costituiscono varianti non sostanziali ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5)», sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)».

Art. 21 modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce adozione di variante non sostanziale degli strumenti urbanistici» sono sostituite dalle seguenti: «non comporta la necessità di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5)».

2. Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009, le parole «costituisce variante non sostanziale» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce variante di livello comunale di cui al capo II

della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>>.

3. Al comma 2 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009, le parole <<alla procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<alla procedura di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015>>.

4. Al comma 6 dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009, le parole <<Sono ammesse varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali>> sono sostituite con le seguenti: <<Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale n. 21/2015>>.

Art. 22 modifica all'articolo 6 della legge regionale 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole <<"Variante non sostanziale agli strumenti di pianificazione comunale" da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate dalla legge regionale di settore>> sono sostituite dalle seguenti: <<variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>>.

Art. 23 modifiche all'articolo 65 della legge regionale 3/2015

1. Al comma 10 dell'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole <<variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>>.

Art. 24 modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2015

1. Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole <<secondo la procedura per le varianti non sostanziali degli strumenti di pianificazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>>.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 disciplina transitoria

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è definita sulla base delle norme previgenti.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, le relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), della legge regionale 5/2007 allegata agli strumenti urbanistici comunali vigenti, divengono inefficaci e trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della presente legge.

3. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale e comunque per quelli aventi per oggetto la completa riformulazione delle relazioni con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità di cui all'articolo 63 bis, comma 7, lettera b), punto 1), della legge regionale 5/2007, le cui procedure di formazione risultino in corso ai sensi del comma 1, le relazioni di flessibilità allegata di cui al comma 2 divengono inefficaci trascorso il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico. Con deliberazione consiliare il Comune può stabilire un periodo di durata inferiore ovvero la revoca della relazione.

4. Le disposizioni di cui al capo II trovano applicazione anche con riferimento alle fattispecie disciplinate dagli articoli 11, comma 2, e 16, comma 4, del regolamento di attuazione della legge regionale 5/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 86/2008.

Art. 26 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

2. Le espressioni "variante non sostanziale", "variante ai sensi del DPRReg. 086/2008", "variante a procedura semplificata" e le ulteriori definizioni assimilabili alle stesse, devono intendersi riferite al capo II della presente legge.

CAPO VI - ENTRATA IN VIGORE

Art. 27 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 settembre 2015

SERRACCHIANI

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Note all'articolo 5

- L'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/1995 è il seguente:

Articolo 5 aree edificate e aree urbanizzate

1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali, i Comuni rappresentano, con opportuna simbologia, su una planimetria raffigurante uno stato di fatto dell'intero territorio comunale, aggiornato alla data di formazione dello strumento urbanistico, le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

- 1) si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;
 - 2) si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:
 - a) essere formate da agglomerazioni compatte, contigue e consolidate di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;
 - b) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognatura e dell'approvvigionamento idrico. I Comuni, oltre a criteri più restrittivi, possono, in relazione alle caratteristiche insediative del proprio territorio, definire diverse modalità di soddisfacimento dei servizi di fognatura e di acquedotto.
 - c) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una, alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive di urbanizzazione secondaria;
 - 3) sulla predetta planimetria il Comune rappresenta anche le reti dell'urbanizzazione primaria esistenti alla stessa data e le relative aree completamente o incompletamente servite e le opere di urbanizzazione secondaria esistenti.
2. Questo elaborato cartografico costituisce documentazione obbligatoria dello strumento urbanistico generale.

3. Per la determinazione delle zone omogenee B di cui al Titolo III, capo I, delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale generale vigente, i Comuni dovranno tenere prioritariamente conto della situazione risultante dalla individuazione delle aree urbanizzate, come configurate nel precedente comma 1.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, è il seguente:

Art. 22 Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal Sindaco o dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, in relazione alle competenze individuate dallo statuto comunale, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi due anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
4. La sospensione di cui al comma 3 non opera per gli interventi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 4, comma 2, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico così definiti dalla legge.

Nota all'articolo 7

- Il testo l'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, come modificato dall'articolo 16 della presente legge, è il seguente:

Art. 63 bis norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR

1. La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 63 e al **capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**, è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.
2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;
 - b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;
 - c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;
 - d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.
3. Lo strumento urbanistico generale contiene:
 - a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
 - b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;
 - c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;
 - d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;
 - e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;
 - f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;
 - g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;
 - h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);
 - i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.
4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:
 - a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;
 - b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;
 - c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.
5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manuten-

zione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a) sono strumenti grafici:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) le planimetrie di progetto;

b) sono strumenti normativi e descrittivi:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali [e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento];

2) la relazione con l'illustrazione del progetto **e dei contenuti delle modifiche che esorbitano condizioni o limiti di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 21/2015;**

3) le norme tecniche di attuazione.

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.

14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.

16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'Amministrazione regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito

dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.

18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 15, entro i successivi trenta giorni con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, **variante di livello comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni del capo II della legge regionale 21/2015**; in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.

[21. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti dei Comuni classificati montani ai sensi della legge regionale o aventi una popolazione residente inferiore a 2.500 abitanti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è disciplinata dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008, purché non vengano modificate le previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).]

22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi del capo II della legge regionale 21/2015**.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è il seguente:

Art. 9 vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 effetti dell'approvazione dei progetti

01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

1. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei Consorzi e dell'EZIT comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

2. Alle espropriazioni di cui ai commi 01 e 1 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i Consorzi e l'EZIT sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi dei piani territoriali infraregionali di cui all'articolo 3 indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente

costituisce, se necessaria, **variante di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**.

2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive modifiche, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai Consorzi e dall'EZIT mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante **e segue le procedure delle varianti di livello comunale ai sensi del capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 Piano di insediamento produttivo agricolo

1. I Comuni dotati di piano regolatore generale possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi agricoli. Il piano di insediamento produttivo agricolo costituisce a tutti gli effetti piano comunale di settore, ai sensi dell'articolo **63 bis, comma 20, della legge regionale 5/2007**, e successive modifiche.
2. Più Comuni limitrofi possono convenzionarsi o costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di insediamento produttivo agricolo.
3. La Regione è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo; il contributo regionale può essere concesso fino al 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree.
4. Preventivamente all'adozione del piano, il Comune comunica agli interessati l'avvio del procedimento che condurrà all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In conseguenza dell'approvazione del piano il Comune espropria le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
5. Il piano, per essere approvato, deve contenere tra i propri elaborati il piano particellare di esproprio con la descrizione dei beni da espropriare, l'elencazione delle particelle con i dati identificativi catastali, le relative superfici e il tipo di colture in atto, l'individuazione di tutti i proprietari con l'indicazione delle somme offerte a ciascuno per l'espropriazione dei beni di proprietà.
6. Allorché il numero dei proprietari sia superiore a cinquanta, si osservano le forme di cui agli articoli 11, comma 2, 22, comma 1, e 22 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
7. Le aree comprese nel piano sono assegnate, a titolo di proprietà o di affitto, agli imprenditori agricoli mediante forma a evidenza pubblica. Il soggetto attuatore può stabilire, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, forme di incentivo a favore degli imprenditori agricoli assegnatari, anche mediante riduzione dei costi delle aree assegnate agli stessi.
8. Nel piano di insediamento produttivo agricolo sono altresì stabilite le categorie dei soggetti assegnatari e i criteri di priorità da rispettare nell'assegnazione delle aree, con prevalenza ai giovani imprenditori e ai progetti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità e al risparmio energetico così come individuati dagli strumenti di programmazione regionale di settore.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 norme finali e transitorie

1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle in corso alla data di adeguamento di cui all'articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa previgente.
- [5. Il Comune, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può:
 - a) adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che non siano in contrasto con il PTR;
 - b) prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 2 per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell'anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e nella misura massima del 4 per cento nei Comuni fino a 5.000 abitanti;
 - c) prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 5 per cento della relativa superficie prevista dai vigenti strumenti urbanistici.
6. Il Comune classificato turistico ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, può altresì autorizzare incrementi di volumetrie per nuove strutture alberghiere o ricettivo-complementari o ampliamenti di quelle esistenti nella misura massima del 5 per cento rispetto a quelle previste dallo strumento urbanistico vigente.]
7. Sono fatti salvi gli atti amministrativi assunti in attuazione della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).
8. (ABROGATO)
- 8 bis. L'articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.
9. (ABROGATO)

- Per il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, vedi la nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 quater norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR

1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti previsti dal capo II della legge regionale 21/2015, per le varianti di livello comunale. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti previsti dal capo II della legge regionale 21/2015 devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo e dal responsabile del procedimento.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 misure di conservazione specifiche e piani di gestione

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:
 - a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
 - b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
 - c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;
 - d) degli usi, costumi e tradizioni locali.
3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita

la Commissione consiliare competente.

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo **le procedure indicate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**. Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:

- a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
 - d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
 - e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PRPC o altri strumenti urbanistici attuativi secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.
2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:
 - a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;
 - b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria richieste dal Comune, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria richieste dal Comune nei limiti di cui alla lettera c);
 - c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;
 - d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
 - e) l'assunzione ad opera del proponente il piano dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.
- 2 bis. Le modalità di adozione e approvazione dei PAC sono disciplinate con regolamento comunale, nel quale, in particolare, sono previsti i seguenti termini massimi:
 - a) di adozione del PAC a decorrere dal ricevimento della relativa proposta;
 - b) di deposito del PAC presso la sede del Comune a decorrere dalla sua adozione;
 - c) per presentare osservazioni e opposizioni a decorrere dal deposito del PAC;
 - d) di approvazione del PAC a decorrere dalla scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni.
- 2 ter. In caso di mancata approvazione del regolamento comunale di cui al comma 2 bis, il Comune si pronuncia preliminarmente sul progetto di Piano entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, comunicando al proponente il termine massimo dell'istruttoria, al cui termine il Piano è adottato ovvero rigettato. In caso di adozione il Piano è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni dalla data del deposito entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni. Decorso il periodo di deposito l'organo comunale competente approva il PAC entro sessanta giorni, introducendo eventuali modifiche in accoglimento delle osservazioni e opposizioni presenta-

te, ovvero invita il proponente alla sua rielaborazione. Entro dieci giorni dall'approvazione il Piano viene trasmesso all'amministrazione regionale per la sua pubblicazione nel BUR.

2 quater. In tutti i casi in cui il Comune, con provvedimento motivato, dichiara l'impossibilità di terminare l'istruttoria preliminare entro i sessanta giorni indicati nel comma 2 ter, deve indire una conferenza di servizi.

2 quinquies. Il termine per l'adozione del PAC previsto dal comma 2 bis può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, anche ai fini di cui al comma 5, per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata qualora la stessa non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o non possa essere acquisita d'ufficio.

3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.

4. Successivamente il Sindaco, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune **può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**, al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.

6. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.

7. Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;
- d) (ABROGATA);

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:

- a) le aree oggetto di **varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**;
- b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 bis disposizioni in materia di microzonazione sismica

1. Gli strumenti urbanistici generali, così come definiti dalla legge regionale 5/2007, sono corredati di studi di microzonazione sismica, secondo quanto previsto dal documento "Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica", approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13 novembre 2008, nonché dalle specifiche emanate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1661 (Integrazioni agli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica per gli studi da realizzarsi nell'ambito del territorio regionale (ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 e seguenti)).
2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative consentono almeno uno dei seguenti utilizzi ovvero prevedono la loro potenziale trasformazione a tali fini:
 - a) scopi edificatori a prescindere dalla destinazione d'uso urbanistica;
 - b) realizzazione di infrastrutture;
 - c) interventi di protezione civile.
3. In sede di prima applicazione l'obbligo di recepire nello strumento urbanistico generale gli studi di cui al comma 1, ha efficacia decorsi trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).
4. L'obbligo del recepimento degli studi di cui al comma 1 e approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907, attuativa dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive ordinanze attuative, ha efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione.
5. Le varianti agli strumenti urbanistici comunali, predisposte esclusivamente in recepimento degli studi di cui al comma 1, approvati della Commissione tecnica regionale e dalla Commissione tecnica presso il Dipartimento della protezione civile, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, per l'annualità di finanziamento 2010, e successive ordinanze attuative, **costituiscono varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo).**

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 opere pubbliche comunali

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza comunale la deliberazione dell'organo competente di approvazione del progetto definitivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla presente legge.
2. L'approvazione di progetti preliminari delle opere pubbliche o di pubblica utilità da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni degli strumenti urbanistici comunali, **non comporta la necessità di variante urbanistica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5).**
3. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione sostituiscono il certificato di agibilità.

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 60 misure di promozione per la sostituzione di edifici ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa

1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente capo non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:
 - a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50 per cento;
 - b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
 - c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.
2. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni:
 - a) l'area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70 per cento della superficie complessiva;
 - b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato;
 - c) non sussistano ulteriori esigenze di opere di urbanizzazione indotte dall'intervento richiesto.
- 2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per interventi di ampliamento, anche in corpo distaccato, di edifici esistenti nel limite di 200 metri cubi di volume utile. In tali casi non trova applicazione la condizione di cui al comma 2, lettera a).
3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 6/2003, per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le

disposizioni di cui alla legge 122/1989.

4. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale con destinazione diversa dalla residenza, la modifica del perimetro dell'ambito previsto nello strumento urbanistico generale comunale **costituisce variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**, a condizione che la destinazione d'uso rimanga invariata e vengano rispettati gli standard urbanistici.

Art. 61 disposizioni transitorie e di coordinamento con le altre leggi di settore

1. Le definizioni di cui alla presente legge prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, trovano applicazione all'atto dell'approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 29, successiva all'entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle deliberazioni di cui all'articolo 29, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, e le definizioni delle destinazioni d'uso degli immobili di cui all'articolo 5, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali decorso il termine di cui all'articolo 57, comma 2, lettera e), fatte salve le varianti generali adottate all'entrata in vigore della legge medesima.

2 bis. Resta salva la facoltà di adeguamento delle definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d'uso di cui al comma 1 mediante varianti anche parziali allo strumento urbanistico comunale o al regolamento edilizio. In caso di variante allo strumento urbanistico, la stessa è assoggettata **alla procedura di cui al capo II della legge regionale 21/2015**, e deve indicare l'incidenza sulla capacità insediativa teorica residenziale, con la facoltà di modificare, se necessario, gli indici di fabbricabilità. In tali casi lo strumento urbanistico o il regolamento edilizio possono prevedere specificazioni e integrazioni ai criteri di calcolo dei parametri edilizi di cui all'articolo 3 e alle categorie generali delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, al fine di regolamentare gli interventi sugli immobili preesistenti e gli usi in atto alla data di adozione della variante allo strumento urbanistico o regolamento edilizio.

3. Gli interventi edilizi, le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 di presentare:

a) nel caso di interventi non ancora iniziati: richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;

b) nel caso di interventi già iniziati: richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge;

c) nel caso di interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e assoggettati a denuncia di inizio attività in base alla normativa previgente e per i quali sia avviata la procedura sanzionatoria: istanze di sanatoria ai sensi dell'articolo 50, purché gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti o adottati alla data di presentazione dell'istanza; le istanze di cui alla presente lettera devono essere presentate a pena di decadenza entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, le istanze e la relativa modulistica sono disciplinate secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3 bis. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), vengono definite sulla base della disciplina previgente.

4. I pareri della competente struttura regionale resi unicamente sugli aspetti paesaggistici degli strumenti urbanistici comunali, soggetti alla previgente disciplina urbanistica, ancorché avviati, e che comprendono beni e località vincolati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono sostituiti da una relazione allegata agli strumenti stessi contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano.

5. (ABROGATO)

6. **Sono ammesse varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 21/2015** finalizzate a disciplinare insediamenti zootecnici esistenti situati all'esterno delle zone agricole, anche in deroga all'articolo 6, commi 26 e 26 bis, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari e a condizione che garantiscano la possibilità di conservare o aumentare la capacità produttiva degli insediamenti esistenti secondo quanto previsto dalle leggi di settore.

7. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), e l'obbligo di adeguamento previsto dall'articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale 15/2007, non trovano applicazione per gli impianti realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comunale dell'illuminazione previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 15/2007.

7 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio.

7 ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c), sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2 per cento, 5 per cento, 10 per cento.

7 quater. Al fine di garantire certezza e omogeneità dei procedimenti disciplinati dalla presente legge l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di un sistema informativo che uniformi le procedure di acquisizione e gestione telematiche dei documenti e degli atti al fine dell'espletamento delle pratiche edilizie da parte degli Enti locali. L'attivazione del sistema informativo viene promossa di concerto con gli enti locali, le associazioni di categoria e gli ordini e collegi professionali.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 territori comunali interessati

1. Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della **variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**, provvede a individuare nel proprio territorio comunale le seguenti aree:

a) "area prioritaria": relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;

a) "area primaria": relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;

b) "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.

2. L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenenza del terreno oggetto di intervento a ciascuna delle aree previste al comma precedente.

3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenti a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi realizzati nell'ambito delle "aree prioritarie" individuate dai Comuni ai sensi del comma 1, lettera a) ante);

b) interventi realizzati all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;

c) altri terreni diversi da quelli definiti nelle lettere a) e b).

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65 Piani territoriali infraregionali

1. Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).

3. I PTI sono adottati e approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). I PTI si armonizzano con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla legge regionale 26/2014 secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.

5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

10. Per le finalità di cui al presente articolo i consorzi sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, **variante di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**.

11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 Piano regionale di tutela delle acque

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.
13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, **secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)**.
14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.
15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico dei corpi idrici.

Note all'articolo 25

- Per il testo dell'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007, come modificato dall'articolo 16 della presente legge, vedi la nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86, è il seguente:

Art. 11 accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici e accordi di programma

1. Nei casi in cui il POC contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti al POC, purché sia accertata la conformità al PSC. Il riferimento al PSC e al POC fino alla approvazione dei medesimi si intende al vigente strumento urbanistico comunale.

2. Nei casi in cui l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della legge e dell'articolo 19, comma 2, del DPR 327/01, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC. Parimenti, fino all'approvazione del PSC e del POC l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento urbanistico comunale. In tale ultimo caso si applicano le procedure di cui all'art. 17 del presente regolamento.

3. L'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità deve essere corredata da un adeguato elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in conseguenza della variazione.

4. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del DPR 327/01.

5. L'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità anche di competenza di enti diversi da parte del Comune, secondo la procedura prevista dalla legge regionale di settore, tiene luogo del titolo abilitativo edilizio.

6. Il certificato di collaudo finale tiene luogo del certificato di agibilità.

7. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 12, comma 2, della legge, il riferimento al POC contenuto agli articoli 23 e 24 della legge medesima è inteso al vigente strumento urbanistico comunale ed alle sue varianti.

8. Agli accordi di programma, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i., determinano variazioni dello strumento urbanistico, vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici e, se richiesto dal Comune, informatici, previsti per i piani attuativi comunali (PAC), relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto preliminare dell'opera, corredato dal piano particellare d'esproprio, nonché gli elaborati grafici della variazione al Piano Operativo Comunale (POC).

9. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi previsti per la convenzione relativa ai PAC d'iniziativa privata.

10. La variante allo strumento urbanistico, che segua ad un accordo di programma, è rappresentata, a cura del Comune, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

- Il testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 86/2008 è il seguente:

Art. 16 disciplina transitoria

1. Il presente articolo viene emanato in attuazione dell'art. 61, comma 1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge.

2. La procedura di formazione, gli elementi e gli elaborati degli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti; analogamente è definita sulla base delle norme previgenti la procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, qualora siano già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge. La procedura di formazione dei Piani infraregionali e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti.

3. Si intende avviata la procedura di formazione di nuovi piani e di varianti agli strumenti urbanistici generali, in presenza della formalizzazione da parte dell'amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione. Si intende avviata la procedura di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata e loro varianti allorché sia stata presentata al Comune la proposta del piano o di variante al piano ad opera del privato interveniente. Analogamente si intende avviata la procedura di formazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica, o sua variante, in presenza della formalizzazione da parte dell'amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione. Si intende avviata la procedura di formazione dei piani infraregionali e loro varianti, in presenza di formalizzazione da parte della competente amministrazione di atto idoneo ad attivarne la predisposizione.

4. Le varianti in corso e le varianti derivanti da direttive assunte anteriormente all'entrata in vigore della legge devono rispettare le previsioni dello strumento di pianificazione regionale vigente alla data di adozione. Gli strumenti ur-

banistici generali comunali e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore del PTR, sono adeguati alle prescrizioni di PTR, se nel frattempo entrato in vigore, in sede di approvazione. Oltre alle varianti in corso e a quelle derivanti da direttive assunte anteriormente all'entrata in vigore della legge, fino all'adozione del Piano strutturale comunale è ammessa la formazione di nuove varianti non sostanziali allo strumento urbanistico generale comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 5 lettera a) della legge, secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 del presente regolamento. Sono inoltre ammesse le varianti derivanti da Accordi di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i e quelle previste dall'articolo 63, comma 5 lettere b) e c), nonché dal comma 6, della legge.

5. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici attuativi comunali, avviata dopo l'entrata in vigore della legge è disciplinata dall'art. 25 della legge medesima, nonché dall'articolo 7, commi da 1 a 7 e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del presente regolamento.

6. La procedura di formazione dei Piani territoriali infraregionali e loro varianti, avviati dopo l'entrata in vigore della legge e fino all'adozione del Piano operativo dei comuni territorialmente interessati è disciplinata dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

7. Le prescrizioni dei Piani particolareggiati approvati antecedentemente l'entrata in vigore della legge, o le cui procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge sono definite secondo le disposizioni normative previgenti ai sensi del comma 2, nelle parti in cui incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal Piano particolareggiato medesimo.

8. Fino all'approvazione del PSC e del POC, lo strumento urbanistico del Comune può essere variato con l'Accordo di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i.

9. L'accordo di programma di cui al comma precedente, approvato con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni del vigente strumento di pianificazione comunale, nel rispetto del PTR, se vigente, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni.

10. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici e, ove richiesto dal Comune, informatici, previsti per i PAC, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera oggetto dell'accordo, corredato dal piano particellare d'esproprio.

11. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi previsti, per la convenzione relativa ai PAC d'iniziativa privata.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 107

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 9 luglio 2015;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 10 luglio 2015, con parere della II Commissione permanente;
- parere reso dalla II Commissione permanente l'1 settembre 2015;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 29 luglio 2015 e dell'1 settembre 2015 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Da Giau, Edera e Lauri e, di minoranza, dei consiglieri Dal Zovo e Riccardi;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'8 e 9 settembre 2015 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 10884/P dd. 16 settembre 2015.

15_SO36_1_LRE_22

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La presente legge si pone l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola, caratterizzati da produzioni vitivinicole e agroalimentari di qualità, attraverso la realizzazione e il riconoscimento di "Strade del Vino e dei Sapori", la loro promozione nell'ambito di un'offerta turistica integrata, il sostegno alla collaborazione intersettoriale tra imprese.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate dalla TurismoFVG all'interno del proprio Piano operativo, in collaborazione con l'ERSA nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, mediante l'ideazione

di progetti articolati che realizzino l'obiettivo di migliorare gli standard di qualità comuni ai soggetti aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" e di valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi della presente legge sono definite "Strada del Vino e dei Sapori" gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché beni di interesse ambientale, museale e culturale, che possono concorrere congiuntamente o singolarmente a costituire un'offerta turistica integrata del territorio regionale.
2. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
3. Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>).

Art. 3 progetti articolati

1. I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la valorizzazione dei soggetti che operano sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo del territorio medesimo nel perseguimento delle finalità della legge e in ogni caso prevedono:
 - a) l'individuazione di standard minimi di qualità comuni ai soggetti aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
 - b) le azioni di pubblicità e di promozione che si intendono attivare ai fini della valorizzazione dei territori a vocazione vinicola;
 - c) le modalità per la realizzazione e successiva adesione alla "Strada del Vino e dei Sapori" da parte dei soggetti interessati;
 - d) le modalità per l'attribuzione o modificazione della denominazione di una "Strada del Vino e dei Sapori";
 - e) la formazione degli operatori addetti all'accoglienza aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
 - f) l'installazione, lungo i percorsi delle Strade, di apposita segnaletica stradale con la finalità di favorirne un'immagine coordinata unitaria, nel rispetto delle peculiarità plurilinguistiche del territorio regionale;
 - g) la valorizzazione della rete di "Strade del Vino e dei Sapori" conformemente all'incentivazione della conoscenza delle produzioni tipiche e alle relative tradizioni enogastronomiche.

Art. 4 denominazione e segnaletica delle strade

1. Ciascuna "Strada del Vino e dei Sapori", realizzata e riconosciuta con le modalità e in attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, ottiene una denominazione che può essere modificata con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), anche in seguito all'integrazione con altre "Strade del Vino e dei Sapori" già riconosciute o all'implementazione dei percorsi, degli itinerari e delle produzioni da cui è interessata ovvero come conseguenza di un'aggregazione con altri itinerari o percorsi limitrofi al territorio regionale lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche, esercizi di ristorazione, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21/2002, nonché beni di interesse ambientale e culturale.
2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada del Vino e dei Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e conformemente agli standard in uso nell'ambito dell'Unione europea, tenendo conto delle previsioni legislative nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.

Art. 5 riconoscimento delle strade esistenti

1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata in vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e il loro riconoscimento adeguandosi, dove necessario, alle disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilità di venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.

Art. 6 degustazione di prodotti tipici

1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" di cui alla presente legge previa presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori".
3. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), né quella di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

Art. 7 norme finanziarie

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Agenzia TurismoFVG per il perseguimento degli obiettivi della presente legge regionale nell'ambito delle funzioni e in coerenza con il Piano operativo della medesima Agenzia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9004 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione <<Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia>>.
3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

Art. 8 abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la lettera i) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);
 - b) le parole <<della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino>> del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996;
 - c) il capo IV (Strade del vino) della legge regionale 21/2000;
 - d) il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), modificativo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000;
 - e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
 - f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino), sostitutivo dell'articolo 21 della legge regionale 21/2000.

Art. 9 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 settembre 2015

SERRACCHIANI

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 è il seguente:

Art. 1 finalità e oggetto della legge

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici, silvo-pastorali, sia freschi che trasformati, nonché le produzioni ottenute utilizzando le metodologie riconducibili alle misure agroambientali attuate secondo le disposizioni vigenti in materia di agricoltura ecocompatibile.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), che promuove e organizza le attività necessarie per ottenere il riconoscimento di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti individuati dal medesimo comma 1, cui è riservata la denominazione di <<Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)>> - <<Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia>>, ai sensi degli articoli 2 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e nel rispetto degli articoli 12, 28 e 34 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

3. L'utilizzazione del marchio è consentita per i prodotti di cui al comma 1, che si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria per sistema di produzione, di lavorazione e per altre intrinseche caratteristiche, offrendo particolari garanzie qualitative a tutela della salute del consumatore e dell'immagine del prodotto.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 è il seguente:

Art. 12 prodotti agroalimentari tradizionali

1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.

2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.

Note all'articolo 4

- Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 21/2002 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è il seguente:

Art. 39 segnali verticali

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:

a) segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti si suddividono in:

a) segnali di preavviso;

b) segnali di direzione;

c) segnali di conferma;

d) segnali di identificazione strade;

e) segnali di itinerario;

f) segnali di località e centro abitato;

g) segnali di nome strada;

h) segnali turistici e di territorio;

i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;

l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.

3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'articolo 38.

Nota all'articolo 5

- Il testo del capo IV della legge regionale 21/2000 è il seguente:

CAPO IV - STRADE DEL VINO**Art. 14** Strade del vino

1. Le <<Strade del vino>> sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
2. Le <<Strade del vino>> costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.
3. La ricezione e ospitalità attuate all'interno delle <<Strade del vino>> si esplicano attraverso la messa a disposizione di spazi aziendali, degustazione di vini e prodotti aziendali, delle produzioni agroalimentari tradizionali individuate ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 350 del 1999 e di quelle tipiche a denominazione o indicazione di origine geografica.

Art. 14 bis disposizioni di attuazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 le Province, previa intesa tra loro e con la Regione sulle strategie perseguite in tema di immagine coordinata e di offerta turistica unitaria dalla Regione e dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, adottano disposizioni di attuazione al fine di definire, in particolare, la qualificazione e l'omogeneizzazione dell'offerta enoturistica mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità, il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle <<Strade del vino>>, le attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle <<Strade del vino>>.

Art. 15

(ABROGATO)

Art. 16 disciplinare e Comitato promotore

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle <<Strade del vino>> è proposto alla Provincia da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.
2. Al Comitato promotore possono partecipare gli enti locali, a esclusione delle Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le altre aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il 50 per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all'albo di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine).
4. La Provincia, valutato il disciplinare proposto dal Comitato, lo approva e procede al riconoscimento delle <<Strade del vino>>.

Art. 17 Comitato di gestione

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della <<Strada del vino>> il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
 - a) realizza e gestisce la <<Strada del vino>> nel rispetto del disciplinare approvato;
 - b) provvede alla diffusione della conoscenza della <<Strada del vino>> in collaborazione con le organizzazioni vinicole locali e con gli altri soggetti interessati;
 - c) collabora con la Regione e gli Enti locali interessati per l'inserimento della <<Strada del vino>> nei vari strumenti di promozione turistica;
 - d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati.

Art. 18 autorizzazione agrituristica <<Strade del vino>>

1. Le attività di ricezione e ospitalità attuate dai soggetti aderenti alle <<Strade del vino>>, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle <<Strade del vino>>, rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19 attività di vigilanza

1. La attività di vigilanza di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/1996 si estende anche alle aziende titolari di una autorizzazione di attività agrituristica nell'ambito delle <<Strade del vino>>.

Art. 20 competenze dei Comuni e delle Province

1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i Comitati di gestione.

Art. 21 interventi finanziari

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province concedono, a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, contributi di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per i seguenti interventi:

- a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all'articolo 14;
- b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle <<Strade del vino>>, finalizzati a un'informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
- c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all'estero, per l'incentivazione della conoscenza delle <<Strade del vino>>.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono progettati sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG ai fini del necessario coordinamento delle iniziative ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

3. Le Province, d'intesa con la Regione, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sentita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG.

4. Per l'esercizio coordinato delle proprie funzioni, le Province attivano le forme associative più appropriate previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Art. 22 applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Friuli - Venezia Giulia

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità del Friuli - Venezia Giulia.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il Comitato promotore previsto dall'articolo 16 si intende costituito quando vi partecipa almeno il cinquanta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per le produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il seguente:

Art. 19 segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l'attività ittistica è assimilata a quella agriturbistica in armonia con l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agriturbistica si applica anche all'attività ittistica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agriturbistica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agriturbistica.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonché alle aziende ittistiche.

6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attività agrituristica:

- a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
- b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
- c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;
- d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche;
- e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
- f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
- g) l'organizzazione dell'attività agriturismo-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;
- h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

i) ABROGATA.

9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 iscrizione e cancellazione nell'elenco

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento **[della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino]**, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali. Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.

1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, o da un socio della società.

2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.

4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.

5. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del Comune;
- b) (ABROGATA);

- c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;
- d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;
- e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1, salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco.

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia

- omissis -

9. ABROGATO.

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, nella unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nella denominazione del capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi le parole <<Contributi ai Comitati di gestione degli Enti locali>> sono sostituite con le parole:<<Contributi a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali>>.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2000, come modificato dal comma 9, fanno carico alla unità previsionale di base 11.1.61.2.463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 7001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 funzioni delle Province

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall'articolo 9, come modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall'articolo 14, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall'articolo 31, comma 1, della presente legge;

d) (ABROGATA)

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall'articolo 29, comma 1, della presente legge;

b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 49, comma 1, della presente legge;

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e) (ABROGATA)

f) ABROGATA)

g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h) ABROGATA.

h bis) (ABROGATA)

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 95

- d'iniziativa del consigliere Boem, presentato al Consiglio regionale il 7 maggio 2015;
- assegnato alla II Commissione permanente l'11 maggio 2015;
- esaminato dalla II Commissione nelle sedute del 3 giugno e 26 agosto 2015 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Boem;
- esaminato ed approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'8 settembre 2015.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 11020/P dd. 18 settembre 2015.

15_SO36_1_LRE_23

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23

Norme regionali in materia di beni culturali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 oggetto

Art. 3 principi e obiettivi

TITOLO II - BENI CULTURALI

CAPO I - MUSEI

Art. 4 attività dei musei

Art. 5 sistema museale regionale

Art. 6 azioni per il Sistema museale regionale

Art. 7 reti museali

Art. 8 musei e reti museali di rilevanza regionale

Art. 9 Commissione tecnico-scientifica per i musei

Art. 10 interventi regionali di sostegno

Art. 11 regolamento di attuazione

Art. 12 Ecomusei

CAPO II - BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI

Art. 13 azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali

Art. 14 interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale

Art. 15 riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni

Art. 16 partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete

Art. 17 valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

Art. 18 interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia

Art. 19 condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale

Art. 20 obblighi dei beneficiari

CAPO III - BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Art. 21 disposizioni generali

Art. 22 rete bibliotecaria regionale

Art. 23 sistema bibliotecario

Art. 24 efficienza del sistema bibliotecario

Art. 25 costituzione dei sistemi bibliotecari

Art. 26 finanziamenti ai sistemi bibliotecari

Art. 27 finalità della biblioteca pubblica di ente locale

Art. 28 compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale

Art. 29 istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale

Art. 30 biblioteche d'interesse regionale

Art. 31 indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale

Art. 32 Conferenza della rete bibliotecaria regionale

Art. 33 formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari

Art. 34 finanziamenti ai poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale

Art. 35 interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio

Art. 36 interventi per edifici a uso biblioteche

Art. 37 valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici

Art. 38 obblighi dei titolari di archivi

Art. 39 regolamento di attuazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 40 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2014

Art. 41 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16/2014

Art. 42 modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014

Art. 43 modifica all'articolo 19 della legge regionale 16/2014

Art. 44 modifica all'articolo 31 della legge regionale 16/2014

CAPO II - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 45 cumulo di contributi e rendicontazione delle spese

Art. 46 aiuti di stato

Art. 47 modifiche ai regolamenti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Art. 48 disposizioni transitorie

Art. 49 abrogazioni di norme in materia di beni culturali

Art. 50 norme finanziarie

Art. 51 produzione di effetti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La Regione, al fine di preservare la memoria collettiva delle proprie singole comunità territoriali, riconosce la valorizzazione della cultura quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno.

Art. 2 oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 14), dello Statuto di autonomia e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei musei, dei beni culturali mobili e immobili e delle biblioteche e archivi.

Art. 3 principi e obiettivi

1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.
2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:
 - a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative;
 - b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico;
 - c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali;
 - d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
 - e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;
 - f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;
 - g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale;
 - h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;

j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2, nonché dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).

TITOLO II - BENI CULTURALI

CAPO I - MUSEI

Art. 4 attività dei musei

1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.

2. Sono attività fondamentali dei musei:

a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni;

b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

c) la ricerca scientifica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione e formazione.

Art. 5 sistema museale regionale

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia si realizza nell'ambito del Sistema museale regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati del Friuli Venezia Giulia, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 7, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità e che risultano in possesso di una serie di requisiti funzionali di base fissati in applicazione dei seguenti criteri:

a) presenza di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento coerente con gli standard di servizio e di professionalità degli addetti definiti con atto statale;

b) direzione del museo assegnata a persone dotate di qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura; qualora questa funzione non possa essere assicurata dal singolo museo, la direzione è svolta a livello di rete museale, o comunque, attraverso la condivisione della stessa con altri istituti;

c) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;

d) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere culturali, motorie, psichiche e sensoriali alla fruizione delle collezioni;

e) adozione di sistemi di comunicazione moderni, rispettosi del pluralismo linguistico e diversificati in rapporto alle esigenze dei visitatori;

f) svolgimento di attività educative e percorsi didattici in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

g) svolgimento di attività di ricerca correlata alla conservazione e alla catalogazione del patrimonio posseduto;

h) rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico, anche tramite un servizio di registrazione dei visitatori.

3. I requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui al comma 2, lettere b), f), g) e h), sono conseguibili anche attraverso la costituzione di una rete museale ai sensi dell'articolo 7.

4. L'inserimento nel Sistema museale regionale è disposto, su domanda dei musei e delle reti museali in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'articolo 9.

5. La Regione, inoltre, collabora con i competenti organi statali alla costituzione del Sistema museale

regionale integrato, del quale fanno parte i musei e i luoghi della cultura compresi nel Polo museale del Friuli Venezia Giulia, individuato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Art. 6 azioni per il Sistema museale regionale

1. La Regione assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che cura la creazione e la diffusione dell'immagine coordinata del Sistema stesso, mediante la predisposizione di un logo collettivo, e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività dei musei e delle reti museali che fanno parte del Sistema, mediante l'impiego delle risorse allo scopo stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
3. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi museali, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nei musei del Sistema museale regionale e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.

Art. 7 reti museali

1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nonché alla qualificazione e alla promozione dell'offerta di fruizione ovvero al conseguimento dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), f), g) e h).
2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.
3. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.
4. In deroga al disposto del comma 3, i musei tematici situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale in cui è presente una rete museale possono fare parte di altre reti museali tematiche, comprendenti anche musei tematici situati nei territori di altre Unioni territoriali intercomunali.
5. Ai fini della presente legge, per reti tematiche e musei tematici si intendono le reti museali e i musei destinati alla conservazione e valorizzazione, attuabili anche mediante l'impiego di tecnologie multimediali, di espressioni, reperti e testimonianze di specifici aspetti o momenti particolarmente significativi nell'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio, o nel percorso storico-sociale della civiltà.
6. Per ciascuno dei tematismi individuati con deliberazione della Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.
7. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.
8. Ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale, le reti museali sono costituite fra un numero di musei non inferiore a tre, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) costituzione con un atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
 - b) sussistenza di tutti i requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'articolo 5, comma 2, e possesso, da parte dei singoli musei che costituiscono la rete o vi aderiscono, dei requisiti funzionali di base relativi ai criteri di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c) e d).

Art. 8 musei e reti museali di rilevanza regionale

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso dei seguenti requisiti, come specificati dal regolamento attuativo di cui all'articolo 11:
 - a) requisiti funzionali fissati in applicazione dei medesimi criteri di cui all'articolo 5, comma 2, ma con indicatori di grado superiore;

b) ulteriori requisiti, di tipo dimensionale e qualitativo, riferiti: all'ampiezza e al valore delle collezioni; all'ampiezza e alle condizioni degli spazi fisici, nonché alla qualità degli allestimenti; alla presenza di strutture dedicate all'erogazione di servizi accessori; al numero e alla qualificazione professionale degli operatori e alla loro partecipazione ai corsi di cui all'articolo 6, comma 3; al livello di impiego della strumentazione tecnologica e alla messa a disposizione del pubblico di connessione internet wi-fi gratuita; alla varietà e periodicità delle iniziative concernenti l'organizzazione di mostre temporanee, la produzione e diffusione di pubblicazioni e di prodotti multimediali e l'incremento delle collezioni con nuove acquisizioni; all'intrattenimento di rapporti e scambi culturali con musei e altre istituzioni italiane ed estere; all'attuazione di forme di collaborazione con Università italiane ed estere; all'ampiezza della catalogazione delle collezioni nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC) gestito dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008.

2. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, il quale si avvale della consulenza della Commissione di cui all'articolo 9.

3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

4. La permanenza dei requisiti di cui al comma 1 è accertata nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9 Commissione tecnico-scientifica per i musei

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica per i musei, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale per l'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'inserimento nel Sistema museale regionale e ai fini del riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché per la classificazione di cui all'articolo 10, comma 2.

2. La Commissione tecnico-scientifica per i musei è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, o suo delegato;

d) dal Direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, costituito ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 171/2014, o suo delegato, previo accordo con il medesimo;

e) da tre esperti individuati dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.

3. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.

4. I componenti della Commissione svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 10 interventi regionali di sostegno

1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.

2. Nella determinazione dell'entità dei contributi di cui al comma 1 si tiene conto anche della seguente classificazione dei musei e delle reti museali, operata sulla base dei requisiti di tipo dimensionale e qua-

litativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b):

- a) grandi;
- b) medi;
- c) tematici, come definiti dall'articolo 7, comma 5.

3. L'Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative, composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Art. 11 regolamento di attuazione

1. Sono definiti con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente:

- a) i requisiti per l'inserimento nel Sistema museale regionale e per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", i criteri per la classificazione dei musei riconosciuti a rilevanza regionale, nonché le modalità e i termini dei relativi procedimenti;
- b) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno previsti dall'articolo 10, comma 1, e in particolare: i termini e le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie delle spese ammissibili; l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi; le modalità della loro concessione ed erogazione, nonché i termini dei relativi procedimenti.

2. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 12 Ecomusei

1. La Regione promuove lo sviluppo degli Ecomusei sul proprio territorio, disciplina il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e sostiene l'attività e le iniziative degli Ecomusei riconosciuti in applicazione della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia).

CAPO II - BENI CULTURALI MOBILI E IMMOBILI

Art. 13 azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali

1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.

2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:

- a) beni del patrimonio archeologico;
- b) beni dell'architettura fortificata;
- c) beni di archeologia industriale;
- d) dimore e giardini storici;
- e) edifici di pregio artistico e architettonico;
- f) beni culturali mobili.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e

delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014, e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008 o suo delegato, e da uno o più degli esperti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 16/2014, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Art. 14 interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione o al riuso per finalità culturali o sociali del patrimonio dell'archeologia industriale.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

Art. 15 riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni

1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.

2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività degli enti di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento.

4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

Art. 16 partecipazione della Regione all'Istituto regionale per le Ville Venete

1. La Regione concorre al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete, istituito dalla legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 63, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 novembre 1980, n. 64 (Norme di coordinamento tra le Regioni interessate al funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete).

Art. 17 valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale

1. La Regione promuove e valorizza il patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale, svolgendo le azioni previste dalla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura).

Art. 18 interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia

1. La Regione valorizza i siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO mediante la previsione, in legge finanziaria o in legge di assestamento del bilancio, di specifici finanziamenti destinati a promuovere e sostenere la realizzazione delle iniziative comprese nei rispettivi Piani di gestione.

Art. 19 condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale

1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 42/2004, l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.
2. La concessione del contributo riguardante un bene immobile è subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile, avente a oggetto la destinazione e l'uso dell'immobile stesso e l'obbligo di consentirne in tutto o in parte l'accesso al pubblico per la visita.

Art. 20 obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.
4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2.

CAPO III - BIBLIOTECHE E ARCHIVI

Art. 21 disposizioni generali

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

Art. 22 rete bibliotecaria regionale

1. La rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.
2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si realizza l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

Art. 23 sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o organizzati secondo le forme previste dall'articolo 5 della legge regionale 26/2014.
2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:
 - a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;
 - b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione, definita sulla base della convenzione tipo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).
3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:
 - a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;
 - b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39.
4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le

biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;
- b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;
- c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue; per la costituzione di un sistema bibliotecario comprendente biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.

6. Nel territorio di una singola Unione territoriale intercomunale può essere costituito un unico sistema bibliotecario; le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nel quale sia presente un sistema bibliotecario non possono fare parte di altri sistemi.

Art. 24 efficienza del sistema bibliotecario

1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.
2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b) e c).
3. L'ente gestore della biblioteca centro sistema ripartisce tra le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario i finanziamenti ricevuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 26.

Art. 25 costituzione dei sistemi bibliotecari

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:
 - a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;
 - b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);
 - c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.
2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.
4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.

Art. 26 finanziamenti ai sistemi bibliotecari

1. La Regione, tenendo conto della qualità dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
 - a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
 - b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
 - c) sostenere l'attività di catalogazione;
 - d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza;
 - e) adeguare gli arredi.

Art. 27 finalità della biblioteca pubblica di ente locale

1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.
2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità

locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.

Art. 28 compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale

1. La biblioteca pubblica di ente locale conserva e valorizza i beni librari e documentari in spazi adeguatamente allestiti e organizzati per le diverse tipologie di utenti e svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) raccolta, inventariazione, catalogazione, scarto, messa a disposizione per la pubblica consultazione di libri, informazioni, documenti e materiali comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, organizzati materialmente e concettualmente;
 - b) creazione di specifiche sezioni, all'interno delle proprie collezioni, per migliorarne la fruizione e la valorizzazione, nonché per favorire l'incremento e la diversificazione dell'utenza;
 - c) valorizzazione e conservazione del proprio patrimonio documentario e librario e promozione della lettura, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti pubblici e privati;
 - d) valorizzazione e catalogazione degli archivi storici, delle raccolte librarie di pregio e delle collezioni che si trovano all'interno della biblioteca, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica, con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, nonché con gli istituti universitari e gli istituti centrali dello Stato.
2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.
3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.
4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f).
5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.
6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Quando la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.

Art. 29 istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale

1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) stanziare annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
 - b) assumere personale qualificato;
 - c) promuovere l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
 - d) adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.

Art. 30 biblioteche d'interesse regionale

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:
 - a) biblioteche di conservazione;
 - b) biblioteche specializzate;
 - c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.
2. Al riconoscimento dell'interesse regionale provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, sulla base di criteri stabiliti con regolamento regionale, che tengono conto dei seguenti elementi:
 - a) arco di tempo di apertura al pubblico;
 - b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
 - c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
 - d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
 - e) presenza di personale specializzato.
3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui per gli interventi di cui all'articolo 26, non cumulabili con quelli previsti per i sistemi bibliotecari.
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.

Art. 31 indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale

1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, la Regione:

- a) definisce, nell'ambito del Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine;
- b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
- c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;
- d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
- e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;
- f) organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale);
- g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.

Art. 32 Conferenza della rete bibliotecaria regionale

1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:

- a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a);
- b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 25 e 30, comma 2;
- c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.

2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;
- c) dal Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008;
- d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti;
- e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
- f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;
- g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;
- h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Società Filologica Friulana;
- i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;
- j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
- k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
- l) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;
- m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
- n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.

4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 33 formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari

1. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi bibliotecari e lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto alle biblioteche e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.
2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.

Art. 34 finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale mediante la concessione ai soggetti cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati alle biblioteche aderenti.

Art. 35 interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio

1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.

Art. 36 interventi per edifici a uso biblioteche

1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

Art. 37 valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici

1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:
 - a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro e la migliore conservazione del patrimonio medesimo;
 - b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.
2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.
3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti nel Friuli Venezia Giulia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle Diocesi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di priorità fissati dal Documento di politica culturale regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2014 e nei limiti delle risorse stanziare con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

Art. 38 obblighi dei titolari di archivi

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.
2. La concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.

Art. 39 regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti delle biblioteche centro sistema, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 26, 30, comma 3, 33, comma 2, e 34.

TITOLO III - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE REGIONALE VIGENTE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 40 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;>>;
 - b) alla lettera c), dopo le parole <<di intervento>>, sono aggiunte le seguenti: <<, anche in materia di beni culturali>>.

Art. 41 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16/2014

1. All'articolo 6 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1 le parole <<di cui alla presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei settori delle attività e dei beni culturali>>;
 - b) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
<<e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;>>;
 - c) al comma 2, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
<<f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;
f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;
f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;
f quinquies) un esperto nel settore museale;
f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;
f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2006, designato dal Comitato medesimo;>>;
 - d) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
<<i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.>>;
 - e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.>>.

Art. 42 modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 le parole <<attinenti la domanda e l'offerta di attività culturali e di spettacolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali>>.

Art. 43 modifica all'articolo 19 della legge regionale 16/2014

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 le parole <<almeno a livello sovracomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno a livello di Unione territoriale intercomunale>>.

Art. 44 modifica all'articolo 31 della legge regionale 16/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni

strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.>>.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 45 cumulo di contributi e rendicontazione delle spese

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.
3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.

Art. 46 aiuti di Stato

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

Art. 47 modifiche ai regolamenti

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui agli articoli 11 e 39 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.
3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

Art. 49 abrogazioni di norme in materia di beni culturali

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
 - b) capo II della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);
 - c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);

- d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);
- e) articoli 47 e 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);
- f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);
- g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
- h) articolo 34, commi da 9 a 12, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
- i) articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
- j) articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);
- l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);
- m) articolo 5, comma 72, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
- n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);
- o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);
- p) articolo 6, comma 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- q) articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
- r) articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
- s) articolo 5, comma 150, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
- t) articolo 5, commi 38, 40, 41 e da 44 a 46, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
- u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
- v) articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
- w) articolo 5, comma 15, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);
- x) articolo 4, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);
- y) articolo 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);
- z) articolo 7, commi da 39 a 43 e commi 46 e 47, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
- aa) articolo 6, comma 26, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
- bb) articolo 6, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
- cc) articolo 6, comma 191, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
- dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
- ee) articolo 6, comma 113, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
- ff) articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà);
- gg) articolo 6, commi 1 e 57, e articolo 11, commi 7 e 8, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

Art. 50 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi a PromoTurismoFVG per la promozione del Sistema museale regionale".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6054 di nuova istituzione

nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi per il sostegno dei programmi di attività dei musei e delle reti museali di rilevanza regionale".

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per progetti d'investimento di musei e reti museali".

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali".

6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale".

7. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi agli enti di promozione turistico-culturale per la valorizzazione del patrimonio di architettura industriale e architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia".

8. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete".

9. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia".

10. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 497.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente ai sistemi bibliotecari".

11. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui ai sistemi bibliotecari per spese di investimento".

12. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 117.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente alle biblioteche d'interesse regionale".

13. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6083 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui alle biblioteche d'interesse regionale per spese di investimento".

14. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 28.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Spese per il prestito interbibliotecario fra i soggetti della rete bibliotecaria regionale".

15. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 32, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva

di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

16. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamento all'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo della biblioteca e per le attività istituzionali".

17. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 34 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi annui ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale per l'attività di implementazione e accrescimento del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale".

18. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio".

19. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per ristrutturazione, recupero e restauro di edifici a uso di biblioteche".

20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi storici".

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi di enti ecclesiastici".

22. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 22 per complessivi 4.277.000 euro, suddivisi in ragione di 855.500 euro per l'anno 2016 e di 3.421.500 euro per l'anno 2017, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI	CAPITOLO	2016	2017	TOTALE
5.3.1.5055	5443	11.000	11.000	22.000
5.3.1.5053	5187	20.000	20.000	40.000
5.3.1.5054	5216	0	600.000	600.000
5.3.2.5053	5997	100.000	100.000	200.000
5.3.1.5054	5251	14.000	650.000	664.000
5.3.1.5053	5172	30.000	30.000	60.000
5.3.1.5055	6371	30.000	30.000	60.000
5.4.1.5046	5573	300.000	300.000	600.000
8.3.1.5065	4409	350.000	300.000	650.000
5.2.1.5048	5340	0	300.000	300.000
5.2.1.5048	6251	0	580.000	580.000
5.2.1.5051	6255	0	200.000	200.000
5.5.1.5060	4042	0	300.000	300.000
10.1.1.1161	744	500	500	1.000
		855.500	3.421.500	4.277.000

Art. 51 produzione di effetti

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 settembre 2015

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è il seguente:

Articolo 108 canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 è il seguente:

Art. 34 poli museali regionali

1. I poli museali regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni periferiche della Direzione generale Musei. Assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e comma 3, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all'ambito territoriale di competenza, e promuovono l'integrazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segretario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali. A tali fini, il direttore del polo museale regionale riunisce periodicamente in conferenza, con cadenza almeno mensile, anche in via telematica, i direttori dei Musei di cui all'articolo 35, insistenti nella regione, ivi inclusi quelli di livello dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3.

2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazionale nel territorio regionale;

b) promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

c) garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale;

d) cura il progetto culturale di ciascun museo all'interno dell'intero sistema regionale, in collaborazione con il relativo direttore, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera c), stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera o), l'importo dei biglietti di ingresso unici, cumulativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), sentiti il Direttore generale Musei e i capi degli istituti, nonché i Direttori degli istituti e dei musei di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), e 3, interessati;

f) stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi di istituto;

g) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la massima accessibilità;

h) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il segretario regionale, i direttori dei musei aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

i) opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e locali, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei;

m) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo;

n) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

o) promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tali fini definisce intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale;

p) elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali, anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

q) approva, su proposta del segretario regionale, e trasmette alla Direzione generale Bilancio gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione generale Musei, che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio, l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'articolo 35 del presente decreto;

s) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della

cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

t) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formative;

u) svolge le funzioni di stazione appaltante.

3. I poli museali regionali, individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non più di 17 e operano in una o più Regioni, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Le funzioni di Direttore del Polo museale regionale possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 30, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), come modificato dall'articolo 42 della presente legge, è il seguente:

Art. 7 Osservatorio regionale della cultura

1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche **attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali** nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.

3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi del Servizio regionale competente in materia di statistica.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 171/2014 vedere nota all'articolo 5.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso), è il seguente:

Art. 36 procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), come modificato dall'articolo 40 della presente legge, è il seguente:

Art. 5 Documento di politica culturale regionale

1. Il Documento triennale di politica culturale regionale, di seguito denominato Documento, è lo strumento mediante il quale la Regione:

a) effettua l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7;

- b) definisce le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;
b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche;
c) stabilisce i criteri di attuazione, i tempi e le risorse finanziarie da destinare all'attuazione di ciascuna linea di intervento, **anche in materia di beni culturali;**
d) individua le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale;
e) individua gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio.
2. Il Documento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione nel rispetto del principio di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Il Documento e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il Documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. Se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, si prescinde dallo stesso.
4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, il Documento è approvato entro il 30 aprile.

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 vedere nota all'articolo 10.

- Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), come modificato dall'articolo 41 della presente legge, è il seguente:

Art. 6 Commissione regionale per la cultura

2. La Commissione è composta da:

- a) due esperti in cultura cinematografica;
b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;
c) un esperto nei settori della cultura umanistica;
d) un esperto nei settori della cultura scientifica;
e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;
e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;
f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;
f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il **Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;**
f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;
f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;
f quinques) un esperto nel settore museale;
f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;
f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2006, designato dal Comitato medesimo;
g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;
h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;
i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali;
i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 23 Accordi con pubbliche Amministrazioni

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.

- Il testo dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il seguente:

Art. 15

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 42/2004 è il seguente:

Art. 21 interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
 - b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 32 vincolo di destinazione dei beni immobili

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.
- 5 bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese, la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 1 è ridotta fino a tre anni dai regolamenti che prevedono incentivi in conto capitale a favore delle imprese, sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) minore dimensione delle imprese beneficiarie;
 - b) soglia massima dell'incentivo;
 - c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 49 restituzione di somme erogate

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.
2. (ABROGATO)
- 2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.
3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.
4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso

netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 42/2004 è il seguente:

Art. 5 cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

[2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.]

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26/2014 è il seguente:

Art. 5 Unioni territoriali intercomunali

1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

2. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Note all'articolo 31

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16/2014 vedere nota all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), è il seguente:

Art. 2 sistema universitario regionale

1. Ai fini della presente legge, il sistema universitario regionale è costituito da:

- a) l'Università degli studi di Trieste;
- b) l'Università degli studi di Udine;
- c) la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
- d) il Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;
- e) il Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.

Note all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 23 Accordi con pubbliche Amministrazioni

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 22, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche

Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della legge 241/1990.

- Per il testo dell'articolo 15 della legge 241/1990 vedere nota all'articolo 14.

Note all'articolo 36

- Per il testo dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 vedere nota all'articolo 35.

- Per il testo dell'articolo 15 della legge 241/1990 vedere nota all'articolo 14.

Note all'articolo 37

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16/2014 vedere nota all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 36 procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Nota all'articolo 40

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 16/2014 vedere nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 Commissione regionale per la cultura

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione regionale per la cultura, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla predisposizione del Documento, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 e degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura;

b) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche di cui alla presente legge che le sono sottoposte.

2. La Commissione è composta da:

a) due esperti in cultura cinematografica;

b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;

c) un esperto nei settori della cultura umanistica;

d) un esperto nei settori della cultura scientifica;

e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;

e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili;

f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;

f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato;

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato;

f quinquies) un esperto nel settore museale;

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa;

f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo

4 della legge regionale 10/2006, designato dal Comitato medesimo;

g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;

h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;

i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali;

i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f) quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati.

4. Il curriculum vitae dei componenti di cui al comma 2 è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

6. I regolamenti di cui alla presente legge possono prevedere che gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), entrino a far parte delle commissioni valutative previste dalla presente legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi.

Nota all'articolo 42

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 vedere nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 enti di cultura cinematografica, mediateche

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, operanti **almeno a livello di Unione territoriale intercomunale**, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

3. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività degli enti di cui ai commi 1 e 2 tramite il finanziamento annuale a progetti o a programmi d'iniziativa e attività triennali di rilevanza regionale.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31 distretti culturali

1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali, riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.

2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

Art. 107

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Note all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), è il seguente:

Art. 6 Conferenza dei sistemi bibliotecari

1. La Conferenza dei sistemi bibliotecari, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge funzioni propositive, consultive e di controllo.

2. La Conferenza dei sistemi bibliotecari ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere e formulare proposte riguardo allo schema del piano triennale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);

b) fornire i pareri e formulare proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui agli articoli 5 e 11;

c) verificare lo stato di attuazione della presente legge.

3. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato, ed è composta da:

a) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di biblioteche, o un suo delegato;

b) cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti;

c) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;

d) un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Udine;

e) il Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;

f) un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana;

g) un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica - biblioteca nazionale Slovena e degli Studi di Trieste;

h) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;

i) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 11;

j) un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;

k) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 11;

l) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

m) un rappresentante designato dall'ANCI.

4. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, che ne determina le modalità di funzionamento. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura. Ai componenti esterni alla Conferenza si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:

Art. 10 riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni

1. Per l'attuazione delle finalità e degli interventi della presente legge, l'Amministrazione regionale riconosce il ruolo

promozionale e sostiene le attività degli enti e delle associazioni statutariamente preposti ad un tanto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono stabilite annualmente sovvenzioni in base ai programmi presentati dai soggetti titolari. Dette procedure si uniformano a quelle in vigore per gli enti operanti in campo culturale.

3. Le sovvenzioni di cui al comma 2 sono erogate a seguito di domanda da presentarsi alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e di preventivo sommario di spesa.

Note all'articolo 49

- Il testo degli articoli 47 e 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 47 biblioteche e musei

Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

Le domande di concessione dei contributi previsti dal citato articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno. Limitatamente all' anno 1984, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo.

Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.]

[Art. 48 beni culturali

Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della citata legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall' articolo 49 della medesima legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1984, l'ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

Le domande di concessione dei contributi previsti dal citato articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno. Limitatamente all' anno 1984 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo.

Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere fa carico al capitolo 7071 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.]

- Il testo degli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 30 interventi a favore di servizi ed istituti museali e bibliotecari

1. Le Province esercitano le funzioni in materia di musei medi e minori, mediante iniziative dirette ed interventi a favore di musei gestiti da altri enti.

2. (ABROGATO)

3. Restano ferme le competenze regionali in materia di istituzione e classificazione dei musei pubblici, di coordinamento dell'attività dei musei di interesse regionale, nonché quelle relative ai musei multipli e grandi.

3 bis. (ABROGATO)

4. Restano, altresì, di competenza della Regione le funzioni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai musei.

5. (ABROGATO)]

[Art. 31 interventi per la realizzazione di musei e biblioteche

1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative a iniziative dirette e ad interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei.]

- Il testo dell'articolo 34, commi da 9 a 12, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 34 beni ed attività culturali (programmi 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3.

9. Nell'ambito delle finalità di cui al Titolo III della legge regionale n. 60/1976, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma straordinario per il recupero e la conservazione di beni archivistici, librari e museali di interesse regionale a cura del Centro Studi e Restauro di Gorizia, in considerazione dell'idoneità professionale riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

10. Il Centro predispone e presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura il programma di cui al comma 9, specificando gli interventi che intende attuare, le modalità, i tempi di realizzazione e i costi preventivati.

11. Per la realizzazione del programma straordinario l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, previa acquisizione d'idonea documentazione attestante l'assenso dei soggetti, pubblici o privati, legittimati a disporre dei beni oggetto dell'intervento, apposita convenzione nella quale sono specificati, tra l'altro, le modalità, i tempi e i termini per l'erogazione e per la rendicontazione del finanziamento.

12. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.]

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 9 modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 60/1976

1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, viene sostituito dal seguente: << I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico.>>.]

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 13 modificazioni dell'articolo 50 della legge regionale 60/1976

1. All'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, dopo le parole << opere d'arte di particolare pregio >> sono aggiunte le parole << nonché di beni mobili considerati di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 >>.]

2. All'articolo 50, terzo comma, della legge regionale 60/1976, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 57/1979, prima delle parole << Le opere d'arte >> sono inserite le parole << I beni culturali e >>.]

- Il testo degli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 1 integrazione all'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77

1. All' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è aggiunto il seguente secondo comma: << Con le modalità di cui al primo comma, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di giardini storici nonché di complessi edilizi e relativi impianti fissi considerati di rilevante interesse culturale, quali testimonianze dell' archeologia industriale. >>.]

[Art. 3 modifiche dell'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

1. All' articolo 49, primo comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, dopo le parole << lavori di conservazione, restauro >> sono inserite le parole << e, limitatamente agli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione e >>.]

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l' anno 1996 la denominazione del capitolo 5177 è sostituita dalla seguente: << Contributi a favore di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati per l' esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l' acquisto e l' installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione >>.]

- Il testo dell'articolo 5, comma 72, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), abrogato

dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport
72. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, le parole <<nella misura del 7 per cento>> sono sostituite dalle parole <<fino alla misura del 7 per cento>>.]

- Il testo dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport
14. Nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a decorrere dall'esercizio finanziario 2001 per le finalità indicate, rispettivamente, dal titolo II, capo I, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e dal capo IV della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 5176 e 5178 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse è destinata prioritariamente alla concessione di contributi relativi a interventi di conservazione e recupero di beni immobili di interesse culturale, storico e paesaggistico, ancorché non soggetti a vincolo di tutela, che sono testimonianza della religiosità popolare, nonché di attività produttive e di forme di vita associata di antica tradizione delle comunità locali.]

- Il testo dell'articolo 6, commi da 24 a 25, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 interventi nei settori dell'istruzione, della cultura e dello sport
24. Nell'ambito degli interventi di conservazione e restauro di beni immobili considerati di interesse storico, artistico e archeologico previsti a favore di enti locali e loro consorzi per le finalità di cui all'articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 30/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti per assicurare il completamento di progetti di rilevante entità, miranti al recupero, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici, già destinati alla realizzazione di sedi museali con progetto definitivo, i quali, per la molteplicità e l'originalità del loro valore artistico e architettonico, costituiscono patrimonio di rilevante interesse regionale.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.5.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5179 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.]

- Il testo dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 9 disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie
1. All'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente: <<d bis) da un rappresentante designato dal Centro di ricerche storiche di Rovigno.>>;
b) al comma 3 le parole: <<di cui alle lettere b), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 2, lettere b), c), d) e d bis)>>;
c) al comma 5 le parole: <<lettere b), c) e d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b), c), d) e d bis)>>.]

- Il testo dell'articolo 5, comma 150, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 interventi in materia di istruzione, cultura e sport
150. Nel concedere agli aventi titolo i contributi previsti dalla legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale assicura priorità alle domande presentate per il consolidamento delle superstiti strutture murarie e per il ripristino o rifacimento delle coperture degli immobili fortificati non ancora interessati da organici interventi di ricostruzione e ubicati nelle zone classificate disastrose dagli eventi sismici con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 714 e nelle aree gravemente danneggiate di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 1614, limitatamente a quelle costituenti parte parziale di un territorio comunale.]

- Il testo dell'articolo 5, commi da 40 a 41 e da 44 a 46, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 interventi in materia di istruzione, cultura e sport
40. L'Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei

beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 72, della legge regionale 2/2000, assicura priorità alle domande presentate dai Comuni per interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale e impiantistico e conservazione di immobili di proprietà da utilizzare per finalità culturale o museale a immediata cantierabilità.

41. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 77/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 72, della legge regionale 2/2000, e integrato dal comma 40, continuano a far carico all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 5178 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

44. Al finanziamento degli interventi previsti in materia di architettura fortificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), nonché in materia di archeologia industriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), si provvede mediante la concessione di contributi annui costanti nella misura massima del 7 per cento della spesa ammessa e per un periodo di venti anni.

45. Per le finalità previste dal comma 44 sono autorizzati due limiti di impegno decennali rispettivamente di 300.000 euro e 200.000 euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, con l'onere complessivo di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, suddiviso rispettivamente in ragione di complessivi 900.000 euro e 600.000 euro, con riferimento ai capitoli 5195 e 5192 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per le finalità a fianco di ciascuno indicate:

a) capitolo 5195 per gli interventi di cui alla legge regionale 10/2000;

b) capitolo 5192 per gli interventi di cui alla legge regionale 24/1997;

46. In sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 10/2000, l'Amministrazione regionale assicura priorità agli interventi relativi agli immobili fortificati ricadenti nei Comuni classificati disastri con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche, per i quali non siano ancora stati effettuati interventi organici di recupero delle strutture murarie danneggiate dal sisma.]

- Il testo dell'articolo 6, commi da 23 a 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 istruzione, cultura e sport

23. La Regione riconosce l'alto valore di testimonianza storico-artistica rivestito dal patrimonio culturale mobile conservato dalle realtà diocesane, plebanali e parrocchiali del Friuli Venezia Giulia e promuove adeguate azioni volte alla sua inventariazione e catalogazione, finalizzate alla più ampia consultabilità della relativa documentazione da conseguire anche mediante deposito nell'ambito del sistema informativo del patrimonio culturale, curato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali.

24. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 23 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Diocesi interessate nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa stipula di apposite convenzioni. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 5512 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.]

Note all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 5, comma 15, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, cultura, sport e pace

15. Al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), è sostituito con il seguente:

<<1) per la conservazione, la manutenzione straordinaria e il restauro dei beni immobili ai relativi proprietari, pubblici e privati, ovvero detentori, limitatamente agli enti pubblici che abbiano in concessione o amministrazione beni di proprietà demaniale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;>>.]

- Il testo dell'articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 4 Istruzione, cultura e sport

25. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 24/1997 e l'articolo 11 legge regionale 10/2000 sono soppressi.

26. Al primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 77/1981, le parole <<sono concessi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono erogati>>.

27. Per le finalità previste dall'articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 1/2007, sono riconosciute ammissibili le spese sostenute a partire dall'anno 2000.]

- Il testo dell'articolo 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 Beni, attività culturali, ricreative e sportive

20. Al finanziamento degli interventi, previsti ai sensi della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), nonché dell'articolo 5, comma 16, della legge regionale 15/2005, per opere di rilevante dimensione, si può procedere per parti, mediante la concessione di più contributi consecutivi rapportati all'effettivo avanzamento del complessivo processo di realizzazione dell'intervento. La concessione dei contributi successivi al primo è disposta direttamente dalla struttura competente in materia, sulla base della spesa ammissibile come determinata ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in sede di istruttoria del progetto preliminare relativo all'intervento nel suo complesso. La struttura competente può altresì disporre, previa apposita istanza da parte del soggetto beneficiario, l'accorpamento dei contributi concessi in un unico procedimento amministrativo ai fini della rendicontazione finale dell'intervento.]

- Il testo dell'articolo 7, commi da 39 a 43, della legge regionale (Legge finanziaria 2009), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 7 Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

39. All'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: <<a) esprimere parere e formulare proposte riguardo allo schema del piano triennale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a);>>;

b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente: <<b) cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari esistenti;>>;

c) al comma 4 le parole <<almeno due volte all'anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<almeno una volta all'anno>>.

40. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 25/2006, le parole <<anche al fine dell'assunzione di personale indispensabile per il funzionamento delle biblioteche.>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.>>.

41. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 25/2006 è sostituita dalla seguente: <<a) approva con deliberazione giuntale, sentita la Conferenza dei sistemi bibliotecari, un piano triennale d'intervento e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, che fissa le linee d'indirizzo della politica regionale del settore nel medio termine;>>.

42. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25/2006 è sostituito dal seguente: <<1. La Regione promuove, organizza e sostiene con specifici finanziamenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei bibliotecari anche in collaborazione con le Province, con le associazioni professionali e con gli istituti regionali di formazione professionale.>>.

43. Gli oneri derivanti dagli articoli 6, 11, 13 e 17 della legge regionale 25/2006, come modificati dai commi 39, 40, 41 e 42, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.1104 e al capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.]

- Il testo dell'articolo 6, comma 26, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

26. I programmi finanziari approvati in attuazione della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia), della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giu-

lia), dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), per il sostegno di progetti di investimento in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali e di edilizia bibliotecaria, sono aggiornati di norma a cadenza semestrale sulla base della verifica dello stato di avanzamento dell'iniziativa avviata da ciascuno dei destinatari delle assegnazioni regionali per la realizzazione dell'intervento oggetto di contributo. In sede di aggiornamento del programma, a seguito della verifica effettuata, si può procedere alla rimodulazione del piano di impiego delle risorse ancora non impegnate, al fine di garantire la più efficiente utilizzazione dei mezzi disponibili in rapporto alle esigenze effettivamente accertate, provvedendo in tale ambito anche alla revoca delle assegnazioni originarie per le quali sia stata accertata l'inerzia dell'iniziativa del destinatario del relativo intervento.]

- Il testo dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

5. Le disposizioni vigenti in materia di vincoli di destinazione d'uso dei beni immobili di interesse culturale oggetto di intervento contributivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), Titolo III, e della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), Capo IV, si applicano anche agli interventi oggetto di contributo ai sensi della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), e della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia).]

- Il testo dell'articolo 6, comma 191, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

191. Alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente: <<La classificazione di cui al primo comma, nonché l'eventuale riconoscimento di interesse regionale nei confronti di musei dotati di rilevante patrimonio artistico, storico o documentale e che svolgono la loro funzione culturale, scientifica, educativa a servizio dell'intera collettività regionale, è disposta dalla Giunta regionale previo parere tecnico di una Commissione composta dal direttore della struttura regionale competente in materia di beni culturali, da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 e da un rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. La classificazione e l'eventuale riconoscimento sono sottoposti a revisione triennale.>>;

b) al primo comma dell'articolo 18 le parole: <<a qualunque categoria appartengano, >> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 17>>;

c) al primo comma dell'articolo 20, le parole <<Al museo pubblico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ai musei di cui all'articolo 17>>;

d) al secondo comma dell'articolo 24 le parole <<del Comitato regionale per i musei del Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite con le seguenti: <<della Commissione di cui all'articolo 17>>.]

- Il testo degli articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 288 modifica all'articolo 37 della legge regionale 60/1976

1. Il terzo comma dell'articolo 37 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico ed ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), è abrogato.]

[Art. 289 modifica all'articolo 38 della legge regionale 60/1976

1. Al primo comma dell'articolo 38 della legge regionale 60/1976 le parole <<Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio finanziario 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, >> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura regionale competente in materia di beni culturali >>.]

[Art. 290 sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 60/1976

1. L'articolo 39 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente: <<Art. 39 (Piano di riparto dei fondi)1. L'Amministrazione regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili e la conseguente misura

dei contributi da concedere.2. Quando sia ritenuto opportuno, la concessione dei contributi di cui all'articolo 37 può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile in merito alla destinazione e all'uso dell'immobile ripristinato e all'obbligo di consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso.>>.]

[Art. 291 modifiche all'articolo 40 della legge regionale 60/1976

1. All'articolo 40 della legge regionale 60/1976 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il secondo comma è abrogato;
- b) il quarto comma è abrogato.]

[Art. 292 modifica all'articolo 41 della legge regionale 60/1976

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente: <<2. La percentuale non può comunque superare la misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al massimo di 100 mila euro, nel caso che il proprietario sia un ente pubblico e la misura del 50 per cento, fino al massimo di 50 mila euro, nel caso che si tratti di un privato.>>.]

[Art. 293 sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 60/1976

1. L'articolo 42 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente: <<Art. 42(Concessione dei contributi)1. Per la concessione dei contributi trova applicazione la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione. 2. Ai fini della rendicontazione del contributo il soggetto beneficiario, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 62 della legge regionale 14/2002, presenta gli eventuali pareri rilasciati dal competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.>>.]

[Art. 294 Modifica all'articolo 43 della legge regionale 60/1976

1. Al primo comma dell'articolo 43 della legge regionale 60/1976 le parole <<, con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale >> sono soppresse.]

[Art. 295 sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 60/1976

1. L'articolo 49 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente: <<Art. 49(Contributi)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione dei seguenti interventi di conservazione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 : a) restauro; b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza; c) lavori, acquisizione e installazione di attrezzature, apparecchiature o strumenti, che assicurino migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili; d) acquisizione in proprietà dei beni mobili al fine della loro valorizzazione.2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi a favore di enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private o associazioni senza fine di lucro, che siano proprietari o detentori in base a idoneo titolo dei beni considerati.3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi a favore degli enti pubblici territoriali.4. Per beni mobili, ai fini del presente articolo, si intendono anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e altri elementi decorativi, purché non rientranti in interventi di tipo edilizio.>>.]

2. In relazione alla sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 60/1976, di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.3.2.5053 le denominazioni dei sotto elencati capitoli dello stato della previsione della spesa del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio 2012 sono sostituite come segue:

- a) capitolo 5177 <<Contributi ad enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici, persone giuridiche private o associazioni senza fini di lucro per interventi per il restauro, la protezione e sicurezza e la migliore fruizione pubblica di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico, nonché contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisizione in proprietà di tali beni ai fini della loro valorizzazione>>;
- b) capitolo 5188 <<Contributi ad enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici, persone giuridiche private o associazioni senza fini di lucro per interventi per il restauro, la protezione e sicurezza e la migliore fruizione pubblica di beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico, nonché contributi agli enti pubblici territoriali per l'acquisizione in proprietà di tali beni ai fini della loro valorizzazione - ricorso al mercato finanziario>>.]

[Art. 296 sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 60/1976

1. L'articolo 51 della legge regionale 60/1976 è sostituito dal seguente: <<Art. 51(Modalità di presentazione delle domande di contributo)1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 49 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.2. Le domande sono corredate di: a) una relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico e archeologico sulle quali si intende intervenire; b) il preventivo della spesa; c) l'autorizzazione del competente organo ministeriale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 42/2004.>>.]

[Art. 297 abrogazione dell'articolo 14 bis della legge regionale 77/1981

1. L'articolo 14 bis della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), è abrogato.]

[Art. 298 sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 77/1981

1. L'articolo 15 della legge regionale 77/1981 è sostituito dal seguente: <<Art. 15 (Modalità di presentazione delle domande di contributo) 1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di beni culturali e sono corredate di: a) copia della dichiarazione di interesse culturale di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero dell'analogo provvedimento di vincolo ai sensi della legislazione preesistente, qualora emanati dai competenti organi ministeriali, ovvero gli elementi per effettuare o aggiornare la classificazione e la schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario); b) una dichiarazione dell'ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa; c) una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile; d) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare; e) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino: 1) la misura della degradazione dell'immobile; 2) la natura e l'entità dei lavori da eseguire; 3) la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori medesimi.>>.]

- Il testo dell'articolo 6, comma 113, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 paragrafo 5 - attività culturali, ricreative e sportive]

113. All'articolo 17 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma, le parole << composta dal direttore della struttura regionale competente in materia di beni culturali, da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 e da un rappresentante della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << costituita con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale >>; b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: <<2 bis. La Commissione di cui al secondo comma è composta: a) dal direttore del servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o suo delegato; c) dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, previo accordo con il Ministero competente; d) da due esperti individuati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di Musei pubblici.>>.]

- Il testo dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 5 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di biblioteche, o un suo delegato;>>;
- b) alla lettera e) le parole << con il Ministero competente >> sono sostituite dalle seguenti: << con il medesimo, o un suo delegato >>;
- c) la lettera l) è sostituita dalla seguente: <<l) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.>>;
- d) la lettera m) è abrogata.]

- Il testo dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 11, commi da 7 a 8, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assessment del bilancio 2014), abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 6 paragrafo 5 - attività culturali, ricreative e sportive]

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: <<i) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo

11;>>];

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente: <<k) un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 11;>>].

[Art. 11 finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali

7. Alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma dell'articolo 17 dopo le parole << di una Commissione costituita >> sono inserite le seguenti: <<, per la durata di tre anni, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, >>;

b) dopo il comma 2 bis dell'articolo 17 è aggiunto il seguente: <<2 ter. La partecipazione alla Commissione di cui al secondo comma dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.>>;

c) l'articolo 30 è abrogato.

8. Per le finalità di cui all' articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 60/1976, come aggiunto dal comma 7, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.600 euro per l'anno 2014 a carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.]

Nota all'articolo 50

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16/2014 vedere nota all'articolo 41.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 109

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 26 agosto 2015 e assegnato nella stessa data alla V Commissione permanente;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 31 agosto 2015 e 2 settembre 2015;

- approvato dalla V Commissione permanente nella seduta del 2 settembre 2015, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Martines e Lauri e, di minoranza, dei consiglieri Frattolin e Ziberna;

- esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 10 settembre 2015, a maggioranza, con modifiche;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 11021/P dd. 18 settembre 2015.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrato postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali